

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO CONS. ANTONIO CATRICALÀ PRESSO LA COMMISSIONE VII (CULTURA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NELL'AMBITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLE RECENTI VICENDE RELATIVE AL CALCIO PROFESSIONISTICO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SISTEMA DELLE REGOLE, DEI CONTROLLI E AL MERCATO DEI DIRITTI TELEVISIVI - ROMA, 11 OTTOBRE 2006

L'AVVIO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NEL SETTORE DEL CALCIO PROFESSIONISTICO ED I SUOI OGGETTI.

L'Autorità che presiedo, avendo rilevato alcuni segnali di disfunzione nei mercati relativi al calcio professionistico, ha ritenuto di avviare un'indagine conoscitiva sul settore, con delibera del 31 marzo 2005¹, con gli obiettivi che spiegherò.

Oggetto dell'indagine sono state alcune previsioni regolamentari ed alcuni comportamenti delle imprese che operano in questo particolare mercato. Si trattava, in sostanza, di analizzare l'andamento di un'attività economica inerente all'attività sportiva, e non affatto peculiare del mondo dello sport, e come tale a pieno titolo soggetta all'applicazione delle regole di concorrenza, come ha riconosciuto la giurisprudenza comunitaria².

Tra le previsioni regolamentari sono state esaminate in particolare le norme contenute nel "Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori" che sembravano porre significativi ostacoli al corretto svolgimento della concorrenza, senza apparire giustificate dall'esigenza di garantire un equilibrato svolgimento nelle competizioni sportive e la parità di condizioni nello sviluppo dell'attività sportiva medesima.

Con riferimento ai comportamenti dei diversi operatori del settore, si era rilevata la presenza, nel mercato dei servizi di intermediazione inerenti all'ingaggio dei calciatori professionisti, di imprese in posizione di particolare preminenza, anche in ragione dei rapporti con soggetti, privati e istituzionali, attivi a vario titolo nel medesimo settore. Questa situazione appariva comportare, già al momento dell'apertura dell'indagine, un affievolimento del gioco della concorrenza nel settore interessato, con conseguenti distorsioni sia sulla libertà di circolazione dei calciatori, sia sul più ampio funzionamento dei campionati di calcio professionistici. In sintesi, la carenza di un'adequata regolazione sembrava aver consentito l'affermarsi di operatori che apparivano in grado di alterare, in modo anche significativo, le dinamiche concorrenziali, sia con riferimento al trasferimento dei calciatori, sia con riferimento al più ampio contesto relativo all'andamento delle competizioni calcistiche.

¹ Provvedimento IC 27 in Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n.13/2005.

² Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado del 26 gennaio 2005, *Piau*, causa T-193/02.

LE DIFFICOLTÀ NELLA RACCOLTA DELLE EVIDENZE E LA CHIUSURA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA CON SPECIFICO RIGUARDO ALL'ANALISI DELLA VIGENTE REGOLAMENTAZIONE CONCERNENTE L'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI.

Fin dall'inizio gli uffici dell'Autorità si sono trovati di fronte a difficoltà nell'accertamento dei fatti, in quanto la maggior parte dei soggetti convocati non ha collaborato. Perfino coloro che lamentavano di aver subito qualche pregiudizio proprio a causa delle asserite disfunzioni del sistema, nel momento di verbalizzare le proprie osservazioni ed esperienze, hanno negato di avere mai avuto problemi. Nonostante ciò si è potuta acquisire qualche testimonianza importante in almeno 20 audizioni che hanno avuto come protagonisti calciatori, agenti, esponenti di società di calcio, direttori sportivi, esponenti della FIGC e del CONI. E da parte del Presidente Petrucci è giunto un incoraggiamento sull'iniziativa intrapresa.

Ma, in un tale contesto, l'indagine sui comportamenti degli intermediari subiva inevitabilmente rallentamenti e soprattutto non riusciva a sfociare in un'istruttoria volta all'accertamento di violazioni delle regole di concorrenza. Del resto, l'Autorità non è dotata dei poteri investigativi della polizia giudiziaria, che soli forse avrebbero consentito di superare certe resistenze.

Ciò che comunque emergeva con sufficiente chiarezza era la conferma, da parte di molti degli operatori, dell'ipotesi posta all'avvio dell'indagine conoscitiva e cioè che una responsabilità importante per le disfunzioni del settore era da attribuire al sistema delle regole.

Così, proprio nel momento in cui cominciava a manifestarsi in tutta la sua dimensione lo scandalo nel mondo del calcio, l'Autorità deliberava, in data 24 maggio 2006, di procedere ad una conclusione parziale dell'indagine, con specifico riguardo all'analisi della vigente regolamentazione dell'attività di agente di calciatori, che si era dimostrata essere un nodo fondamentale. Lo stralcio era stato già auspicato qualche settimana prima dalla FIGC.

In sintesi, si è accertato che il Regolamento agenti della FIGC contiene previsioni che non trovano alcun riscontro nel Regolamento FIFA e che sono suscettibili di ostacolare significativamente le opportunità di confronto concorrenziale tra gli operatori e di favorire comportamenti collusivi.

In particolare, l'analisi svolta ha evidenziato che le disposizioni esaminate pongono problemi concorrenziali che possono essere ricondotti alle seguenti tipologie: *i)* vincoli all'accesso alla professione; *ii)* standardizzazione dei rapporti contrattuali agente-calciatore; *iii)* clausole leganti; *iv)* inidoneità delle attuali previsioni in materia di conflitto di interessi a garantire pari opportunità agli agenti attivi sul mercato.

In relazione alle restrizioni concernenti l'accesso all'attività di agente, si è rilevato che l'obbligo di iscrizione ad un apposito albo, peraltro assistito da un sistema sanzionatorio, non risponde a criteri di necessità e proporzionalità, atteso che la

previsione di un esame per l'ottenimento della licenza rappresenta uno strumento di per sé sufficiente a garantire l'accesso alla professione a soggetti qualificati.

L'Autorità si è sempre espressa in senso contrario all'istituzione di albi quando ciò non sia giustificato dalla necessità di tutela di interessi di natura generale, come accade nel caso dell'attività di agente di calciatori. In questo caso, esso si configura quindi come un'ingiustificata barriera all'accesso.

Quanto alle previsioni del Regolamento che determinano la standardizzazione dei rapporti contrattuali tra agente e calciatore, si è evidenziato che l'obbligo di utilizzare “*esclusivamente*” i moduli predisposti dalla Commissione Agenti della FIGC, nella misura in cui stabilisce aprioristicamente le condizioni in virtù delle quali un agente accetta il mandato conferitogli da un calciatore, ostacola la concorrenza tra agenti.

Ciò vale con riguardo alla previsione delle penali che gravano sul calciatore nell'ipotesi di revoca dello stesso, nonché in relazione all'obbligo di ricorrere alla camera arbitrale istituita presso la FIGC in caso di controversie.

Una maggiore libertà contrattuale indurrebbe gli agenti a competere tra loro anche sotto il profilo delle condizioni offerte ai propri clienti e consentirebbe ai calciatori di disporre di maggiori elementi di valutazione nella scelta del proprio agente.

Pertanto, analogamente al Regolamento FIFA, anche quello FIGC dovrebbe consentire alle parti di definire liberamente i termini del contratto.

Sono state individuate molteplici previsioni del Regolamento che comportano effetti “leganti”. In particolare, oltre ai sopra richiamati obblighi che incombono sul calciatore che revochi il mandato prima della scadenza del contratto, rilevano le disposizioni che impongono al calciatore di corrispondere comunque un compenso al proprio agente anche ove l'ingaggio ottenuto non sia dovuto all'opera svolta dall'agente medesimo. Ulteriori effetti leganti sono poi connessi all'obbligo di conferire l'incarico in via esclusiva ad un solo agente e al divieto di contattare un calciatore per indurlo a cambiare agente.

Queste previsioni, si è osservato, si prestano a falsare la concorrenza in quanto, nella misura in cui viene fortemente ostacolata la possibilità per il calciatore di rivolgersi ad un nuovo agente, riducono gli incentivi degli agenti a diversificare la propria attività, nonché a dimostrare la propria efficienza in termini di capacità di procurare ingaggi più favorevoli.

Da ciò è derivata la conclusione che le citate previsioni, che ancora una volta non trovano corrispondenza nel Regolamento FIFA, debbano essere emendate al fine di consentire un effettivo confronto tra gli agenti attivi sul mercato.

Si è poi constatato che il Regolamento FIGC disciplina in modo assolutamente inadeguato le ipotesi dei conflitti di interessi.

Si è osservato, infatti, che la presenza di legami familiari tra l'agente e i soggetti che ricoprono cariche di rilievo nelle società di calcio e nelle federazioni attribuisca un vantaggio concorrenziale non riconducibile ad una maggiore efficienza dello stesso agente. Gli agenti dovrebbero piuttosto essere messi in condizione di confrontarsi sulla base delle

loro effettive capacità professionali, anche a vantaggio delle aspettative di ingaggio dei calciatori. Inoltre, come già evidenziato, l'Autorità ritiene che presenti problemi di natura concorrenziale anche l'ipotesi, non disciplinata dal Regolamento FIGC, dell'agente che rappresenti contestualmente calciatori e allenatori.

Più in generale, si è rilevato come la rappresentanza di interessi differenziati e potenzialmente in conflitto è in grado di condizionare la libertà di scelta dei diversi soggetti coinvolti nel rapporto di rappresentanza.

Per tale motivo, l'Autorità ha ritenuto che l'attività di agente debba essere preclusa ai soggetti i cui parenti ricoprano cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici nelle società o, comunque, che non debba essere consentito agli agenti di gestire quelle trattative che vedano come destinatari o beneficiari dell'attività svolta dall'agente soggetti che abbiano legami parentali o di affinità quantomeno entro il secondo grado con l'agente stesso. Di converso, ai soggetti che detengano legami di parentela con un agente dovrebbe essere precluso di rivestire cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici nelle società. Per quanto riguarda le federazioni, che sono organi istituzionali e quindi necessariamente imparziali nella logica dell'ordinamento sportivo, il vincolo parentale non importa di per sé incompatibilità ma costituisce elemento sintomatico di conflitto d'interessi da monitorare ed aggravante di eventuali illeciti disciplinari.

Si è ritenuto inoltre opportuno che il Regolamento escludesse espressamente la possibilità che uno stesso agente possa rappresentare contestualmente allenatori e calciatori o, quantomeno, che lo stesso possa rappresentare allenatore e calciatori appartenenti alla stessa squadra.

Una simile regolazione, infatti, non solo è possibile, ma è stata recentemente attuata dalla *Football Association* britannica il 1° gennaio 2006. Nel regolamento di quella federazione si stabilisce esplicitamente che gli agenti dei calciatori non debbano avere interessi nelle attività di società di calcio (art. 14.25)³. Il regolamento inoltre, chiarisce che il conflitto sussiste anche allorché siffatti interessi nell'attività di una società di calcio siano riconducibili ad un parente dell'agente ("*close family*"), ovvero a soggetti che condividano interessi con l'agente (ad esempio, perché soci della medesima società) che, ad avviso di una Commissione disciplinare, possano consentire all'agente di esercitare qualsivoglia influenza sulla società di calcio (art. 14.26). Laddove l'agente si trovi in una delle situazioni sopra descritte, il regolamento gli vieta di svolgere attività di rappresentanza che coinvolgano la società nella quale detiene gli interessi suddetti (art. 19.2). Il regolamento inglese individua, poi, quale ipotesi di conflitto, anche il caso in cui una società di calcio (ovvero i suoi dirigenti o dipendenti) detenga i sopra richiamati interessi in relazione all'attività di agente di calciatori, sia essa svolta a livello individuale o in forma societaria (art. 12.8)⁴. Anche in tale caso, il conflitto include altresì le ipotesi in cui detti interessi siano riferibili ad altri soggetti che condividano interessi con le società di calcio o con i loro

³ Tali interessi sono così definiti : "*a) beneficial ownership; b) a shareholding; c) ability to exercise financial, commercial, administrative, managerial or any other influence over the affairs of the Club*".

⁴ Tali interessi sono così definiti : "*a) beneficial ownership; b) a shareholding; c) ability to exercise financial, commercial, administrative, managerial or any other influence over the affairs of the Licensed Agent's business*".

dirigenti o dipendenti, ivi inclusi i parenti di questi ultimi (art. 12.9), prevedendo pertanto che, in siffatte ipotesi, a tali soggetti sia precluso di far ricorso alle prestazioni di quell'agente (art. 19.1).

Infine, l'indagine conoscitiva ha accertato che quelle disposizioni regolamentari avevano determinato una situazione di mercato caratterizzata, da un lato, da una certa stabilità delle quote di mercato degli operatori e, dall'altro, dalla presenza, tra i primi di essi, di soggetti connotati da specifici rapporti di parentela con esponenti di rilievo di società di calcio professionistiche.

L'Autorità, quindi, concludeva questa prima parte dell'indagine conoscitiva con un auspicio, ma anche con un monito: che il Regolamento sull'esercizio dell'attività degli agenti di calciatori venisse modificato nel senso indicato nelle conclusioni dell'indagine stessa, in mancanza di che si sarebbe proceduto ad attivare i poteri sanzionatori previsti dalla legge n. 287/90.

LA COLLABORAZIONE CON LA FIGC E LA REDAZIONE DELLA BOZZA DI RIFORMA DEL REGOLAMENTO DEGLI AGENTI DI CALCIO.

A seguito del commissariamento della FIGC, iniziava un'intensa e faticosa collaborazione tra gli uffici dell'Autorità ed il Commissario straordinario prof. Guido Rossi. E' stato istituito un tavolo di lavoro tra dirigenti dell'Autorità ed esponenti di vertice della FIGC allo scopo di stilare una bozza di un nuovo regolamento degli agenti di calcio, priva degli aspetti distorsivi, evidenziati dall'Autorità e che continuano ad inficiare quello ancora vigente. Il 3 agosto 2006 veniva consegnata al Commissario straordinario il testo della bozza.

Solo da pochi giorni sono ripresi i contatti con la FIGC. Ma l'Autorità, pur tenendo conto delle perduranti vicissitudini della Federazione, non potrà che rilevare la permanenza di un impianto regolatorio che, vale la pena ribadirlo, è assimilabile, ai sensi del diritto comunitario della concorrenza, alla decisione di un'associazione di imprese.

IL FINANZIAMENTO DELLE SQUADRE, LA QUESTIONE DEI DIRITTI TELEVISIVI ED IL PROBLEMA DELLA MUTUALITÀ.

L'indagine conoscitiva nel frattempo è continuata e si è focalizzata sull'analisi delle entrate delle società calcistiche, onde verificare gli effettivi equilibri di forza che si instaurano nel settore. Sembra emergere un quadro nel quale le società calcistiche dipendono da un punto di vista economico essenzialmente dalla vendita dei diritti televisivi.

La tendenziale unicità della fonte di finanziamento costituisce sicuramente un elemento di debolezza intrinseca di queste imprese e contribuisce in modo determinante ad esasperare la sproporzione economica tra le squadre più forti e le altre. La storia del calcio da sempre ha conosciuto la differenza tra alcune squadre importanti ed altre meno, tuttavia

con l'ingresso della contrattazione individuale dei diritti televisivi le differenze si sono acuite in modo sproporzionato, al punto da mettere in crisi l'intero sistema.

Si deve ricordare, infatti, che un eccessivo squilibrio economico tra le squadre determina di per sé una disfunzione di questo particolare settore, nel quale la vivacità della competizione, l'attrattiva nel complesso dei campionati ed in definitiva il valore complessivo dell'industria tendono ad attenuarsi molto se non tutte le squadre riescono ad avere i mezzi adeguati per acquisire i professionisti più capaci.

Ecco che l'affermazione dei diritti televisivi come fonte tendenzialmente unica di finanziamento delle squadre ha determinato la rilevanza centrale del problema della mutualità.

Gran parte dei problemi economici del settore, allora, non dipendono tanto dall'alternativa tra vendita collettiva e vendita individuale dei diritti televisivi, ma dalle modalità effettive della ripartizione delle risorse tra le varie squadre.

Sotto questo profilo si deve constatare che l'ordinamento del calcio non è stato in grado di istituire adeguati meccanismi attraverso i quali si ripartissero più congruamente le risorse. Attualmente è destinato alla ripartizione di mutualità tra le squadre solo il 19% degli introiti derivanti dai diritti televisivi.

Le regole attuali attribuiscono alla Lega professionisti il ruolo determinante nella distribuzione delle risorse e la stessa Lega è persa nella sostanza essere espressione, e in fondo strumento, delle squadre maggiori, che hanno interpretato in modo assai riduttivo il concetto di mutualità.

Su questo scenario vuole intervenire il ddl n. 1496 di delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi dei campionati di calcio.

Vale la pena di segnalare che in passato l'Autorità si esprimeva negativamente su un'intesa di vendita collettiva dei diritti televisivi, ma oggi il mutato contesto comunitario consente di rivedere la posizione, soprattutto in ragione della pluralità di piattaforme esistenti e delle modifiche procedurali recate dalle norme di modernizzazione. In particolare, il Regolamento 1/03, cd. di modernizzazione, prevede che per le intese restrittive della concorrenza, ma da cui conseguano i benefici indicati dal paragrafo 3 dell'art. 81, non sia più necessaria la preventiva autorizzazione dell'Antitrust. L'accordo consentirebbe un sistema più equo di riparto delle risorse per la vendita collettiva. L'Autorità potrebbe intervenire quindi solo a reprimere eventuali distorsioni applicative. Né un accordo collettivo di vendita può di per sé considerarsi contrario agli orientamenti della Commissione Europea, come testimoniano le recenti decisioni relative al caso *Bundensliga*, del 19 gennaio 2005⁵ ed al caso *Premier League*, del 22 marzo 2006⁶.

Anche per questo, da un punto di vista della concorrenza, con riferimento all'assetto in genere dei mercati televisivi e delle comunicazioni non appare opportuna alcuna

⁵ COMP/37.214 *Vendita congiunta dei diritti mediatici relativi al campionato di calcio tedesco Bundesliga*.

⁶ COMP/C-2/38.173 *Vendita collettiva dei diritti calcistici nel Regno Unito*.

regolazione fissa delle modalità di vendita dei diritti televisivi. L'esperienza ha dimostrato, infatti, che l'evoluzione dei mercati è talmente veloce ed imprevedibile che simili interventi legislativi si traducono necessariamente in ingiustificate cristallizzazioni delle dinamiche economiche che divengono subito obsolete e dunque distorsive del processo concorrenziale. E' atteggiamento assai più consona a preservare l'efficienza dei mercati quello di lasciare all'autonomia dei titolari la scelta di come procedere alla vendita dei diritti, nelle varie situazioni di mercato che si presentano, salvi naturalmente i generali limiti derivanti dalle regole di concorrenza che quest'Autorità ha competenza a sorvegliare e di fatto sorveglia come dimostrano anche i recentissimi interventi in materia⁷. Infatti, l'intervento dell'Autorità antitrust è, per sua natura, flessibile ed efficace, in quanto si svolge solo dopo una compiuta analisi delle reali situazioni di mercato. Per tale ragione, esso riesce a individuare e sanzionare, con una precisione sicuramente maggiore di quanto non sia possibile ad un generale intervento legislativo, quei comportamenti delle imprese, collettivi od unilaterali, che possano effettivamente determinare inefficienze nel mercato.

Con riferimento poi alle problematiche economiche del calcio, l'intervento normativo in questione rischia di essere non conclusivo, se non si accompagna ad esso un' incisiva riforma dei meccanismi interni all'ordinamento calcistico, che presiedono alla ripartizione delle risorse.

IL PROBLEMA DELLE REGOLE E DEI CONTROLLI NELL'ORDINAMENTO DEL CALCIO: LA NECESSITÀ DI UNA RIFORMA GENERALE.

Queste ultime considerazioni consentono di illustrare un problema di valenza più generale relativo alla congruità delle regole che gli organi sportivi si danno ed al loro riflesso sul corretto funzionamento del mercato.

Quest'Autorità è ben consapevole dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, per i suoi caratteri di originarietà ed internazionalità e condivide in pieno l'esigenza che tale autonomia sia riconosciuta dagli ordinamenti giuridici degli Stati.

Tuttavia, nel momento in cui l'esplicarsi concreto dell'autonomia comporta di riflesso conseguenze pregiudizievoli in settori ed attività di natura prettamente economica, pienamente soggette agli ordinamenti statuali, è del tutto lecito, come già osservato, che ci possa interrogare sulla qualità delle regole sportive e sull'eventualità che gli ordinamenti statuali possano influire su tali specifici aspetti, salve, come detto, le questioni autenticamente sportive. Recentemente, la Corte di giustizia dell'Unione Europea⁸, nel ribadire l'autonomia dell'ordinamento sportivo, ha tuttavia chiaramente statuito che le stesse regole volte a disciplinare gli aspetti più squisitamente sportivi, nel momento in cui hanno un effetto sul funzionamento dei mercati, sono passibili di un giudizio di adeguatezza e proporzionalità, proprio perché l'esigenza sportiva, pur riconosciuta meritevole di tutela, non può comportare la vanificazione o frustrazione delle regole che presiedono al corretto

⁷ Provvedimento A 362 Diritti calcistici, in Bollettino 26/2006.

⁸ Sentenza 18 luglio 2006 – Causa C-519/04.

funzionamento dei mercati. L'autonomia dello sport, dunque, non vale ad escludere la vigenza delle regole comunitarie di concorrenza nel momento in cui dà luogo in concreto a discipline ingiustificatamente restrittive.

In questo solco ed in una prospettiva più ampia, si deve rilevare che, recentemente, il Rapporto Indipendente sullo Sport in Europa, promosso dal Regno Unito durante il proprio turno di Presidenza UE, ha esplicitamente raccomandato un approccio generalizzato e attivo sia a livello di Istituzioni UE che di autorità calcistiche per garantire una maggiore certezza giuridica nel mondo del calcio, in particolare auspicando l'adozione di atti comunitari di varia natura relativi al complesso delle questioni che gravitano intorno a questo settore e sollecitando il raggiungimento di un accordo formale tra UE e UEFA che definisca uno stabile rapporto tra le istituzioni comunitarie e l'ordinamento internazionale del calcio, allo scopo di cooperare nella individuazione delle soluzioni regolatorie migliori.

Alla luce di tali considerazioni, in questa Sede, è opportuno sollevare, alcune questioni, che pur essendo ancora oggetto di approfondimento nel prosieguo dell'indagine conoscitiva, tuttavia già appaiono con nettezza di contorni come gravi problemi condizionanti tutti settori economici che ruotano attorno al calcio professionistico.

In primo luogo, non sembra che l'attuale assetto delle regole e delle istituzioni che governano il settore sia configurato in modo tale da poter effettivamente perseguire gli interessi generali del mondo del calcio. In particolare, la FIGC dovrebbe essere riorganizzata in modo da costituire veramente l'ente esponenziale di tutti gli interessi e le istanze che gravitano nel settore, secondo il modello di un ordinamento realmente più democratico. Allo stato attuale essa sembra eccessivamente condizionata dalla Lega professionisti, nella quale operano in veste di protagoniste le squadre maggiori.

Andrebbero allora ripensate le regole di formazione degli organi decisionali e di gestione della Federazione stessa. La Lega poi non dovrebbe essere la responsabile della ripartizione delle risorse e, in genere, non dovrebbe poter influire, come di fatto influisce, nella *governance* della stessa FIGC.

Desta pure perplessità l'assetto delle regole, non solo quelle proprie dell'ordinamento calcistico, ma anche quelle di fonte statuale, che disciplinano il trasferimento dei giocatori tra le varie squadre. Vi sono rigidità che determinano la stipulazione di contratti eccessivamente onerosi per le società e che sarebbe opportuno eliminare, consentendo una contrattazione più libera e rispondente ai reali assetti di forza tra calciatori professionisti e squadre, salve le legittime esigenze di tutela dei giovani sportivi. Per esempio, non sembra adeguata la considerazione di calciatori affermati in serie A e in Nazionale come lavoratori dipendenti, ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91.

La funzione arbitrale dovrebbe essere regolata in modo da ispirarsi a criteri di assoluta imparzialità, secondo modelli organizzativi basati sulla netta separazione rispetto agli interessi delle squadre. A tale fine è opportuno elaborare adeguati meccanismi istituzionali interni che facciano degli arbitri soggetti effettivamente indifferenti all'esito delle singole competizioni che sono chiamati a disciplinare.

Andrebbero, inoltre, effettivamente potenziate le istituzioni volte al controllo contabile sulle squadre, sia da un punto di vista di poteri di accertamento, sia dal punto di vista delle regole contabili cui fare riferimento, le quali non possono essere appannaggio arbitrario delle stesse imprese soggette al controllo. L'organismo, il COVISOC, esiste già: occorre solo potenziarne gli strumenti di intervento.

In definitiva, deve affermarsi anche nel mondo del calcio il principio, comunemente accettato in tutti gli ordinamenti, per cui vi deve essere un'effettiva separazione tra controllori e controllati, senza di che si determinano necessariamente e direttamente, oltre ad evidenti disfunzioni nell'andamento delle competizioni sportive in quanto tali, anche gravi distorsioni nel funzionamento dei mercati connessi allo svolgimento di questo sport.

Dunque, per la realizzazione di questo principio, molto ci si aspetta proprio dall'autonomia stessa dell'ordinamento del calcio, ma nel perdurare delle storture illustrate non appare né inverosimile, né illegittimo un intervento dello Stato volto a definire i principi ritenuti inderogabili, affinché non si determinino alterazioni al corretto funzionamento dei mercati del settore.

CONCLUSIONI.

Il sistema delle regole attualmente in vigore, al di là dello scandalo che si è manifestato, si dimostra inadeguato rispetto alla necessità di garantire competizione libera e corretta nel mercato e nei campi sportivi.

Necessitano di revisione, nel rispetto dell'autonomia dello sport e del suo sistema regolatorio, le norme che disciplinano l'attività dei procuratori, l'indipendenza degli arbitri, la connessione tra Lega e *governance* della FIGC, la capacità di produrre ricchezza delle società calcistiche, i controlli sulla contabilità.

Necessita di revisione il sistema della mutualità.

Poiché l'ordinamento sportivo gode di autonomia nei termini su descritti, è di tutta evidenza che il processo di riforma dovrà trovare spinta propulsiva all'interno della FIGC cui spetta di interpretare i valori di questo sport. E in questo senso i più recenti contatti lasciano ben sperare.